



Associazione Magistrati Tributari

# NOTIZIARIO

ANNO XI - numero 3-4/2014

DIRETTORE RESPONSABILE: Ennio Attilio Sepe

DIRETTORE SCIENTIFICO: Massimo Scuffi

direttore tecnico: Gianfranco Jus

comitato di redazione: Mario D'Angelo, Maria De Mitri, Gianfranco Jus, Massimo Scuffi

Reg. degli operatori di Comunicazione in data 29.09.2011 con il numero 21536 - Reg. Trib Roma n.34 del 28/01/2004

Stampa Stabilimento Tipolitografico Quintily S.p.A. - Roma - Poste Italiane S.p.A. spedizione in A.P. D.L. 353/03 (conv. in L. 46/04) art. 1 c. 1 DCB Roma



**I Dibattiti sulla Riforma Tributaria**

Le attività dell'Associazione Magistrati Tributari con le deliberazioni dei suoi organi direttivi sono riportate con immediatezza nel sito [www.associazionemagistratitributari.it](http://www.associazionemagistratitributari.it)  
Iscriviti alla mailing-list dell'AMT, inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [associazionemagistratitributari-subscribe@vahoogroups.com](mailto:associazionemagistratitributari-subscribe@vahoogroups.com)

Associazione Magistrati Tributari via Labicana, 123 Roma Tel. 0647825764 - 0648776250 - e-mail: [assmagtr@tin.it](mailto:assmagtr@tin.it)  
Ai fini della legge 675/96 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si comunica che i dati personali degli associati sono raccolti direttamente presso la sede dell'associazione e che sono trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività istituzionale.

# LA MINORATA INDIPENDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

La lunga evoluzione delle Commissioni tributarie, quali organi di controllo della legalità dell'azione dell'amministrazione finanziaria, è stata caratterizzata dalla graduale trasformazione da organi di amministrazione giustiziale ad organi giurisdizionali a pieno titolo, culminata con la riforma introdotta dal D.P.R. n. 636 del 1972, riconosciuta dalla Corte costituzionale (sent. 287/1974) come finalmente attuativa di quell'opera di revisione delle giurisdizioni speciali prescritta dalla VI disposizione speciale della Costituzione. Tale carattere giurisdizionale, ravvisato inizialmente dalla giurisprudenza della S.C. in ragione del contraddittorio quale principio informatore del processo tributario e dell'obbligo di motivazione della relativa decisione, è stato, con l'entrata in vigore della Carta fondamentale, individuato nella condizione di indipendenza, assicurata per il giudice ordinario, dalle garanzie direttamente previste dalla Costituzione e, per i giudici speciali, da quelle stabilite dalla legge.

Se la riforma ordinamentale del 1992 ha rappresentato il punto più alto del sistema di garanzie assicurato al giudice tributario, introducendo criteri oggettivi di scelta dei giudici ed istituendo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria quale organo di governo autonomo della Magistratura tributaria, deve rilevarsi che negli anni successivi, in particolare quelli più vicini a noi, si è registrata una involuzione legislativa, nel senso di una riduzione del sistema di garanzie assicurate al giudice tributario dal quadro ordinamentale del 1992. Così abbiamo assistito alla gestione delle segreterie quali organi periferici del Ministero piuttosto che quali organi di collaborazione e di supporto di una funzione giudiziaria, alla soppressione del potere di vigilanza da parte dei presidenti di commissione sul personale amministrativo degli uffici, ribadendosi la stretta ed esclusiva dipendenza di tale personale, unitamente a quello del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dalla dirigenza ministeriale, alla limitazione della scelta del presidente dell'organo di autogoverno dei giudici tributari soltanto all'interno della componente di estrazione parlamentare, all'estensione delle cause di incompatibilità entro ambiti territoriali non previsti per alcun altro giudice del nostro sistema giudiziario, all'introduzione di un regime di tassazione degli arretrati ad aliquota ordinaria anziché separata (sul quale la Corte costituzionale ha reso giustizia con la sent. 142/2014), alla riduzione delle attribuzioni del CPGT. Si è trattato di una serie di modifiche dell'ordinamento e dell'organizzazione delle Commissioni tributarie introdotte non soltanto senza la consultazione di organismi qualificati per competenza ed esperienza, ma neanche senza la richiesta di alcun parere all'organo di autogoverno dei giudici tributari, prescritto per legge, con soluzioni non sempre coerenti e costituzionalmente corrette, tese soprattutto al potenziamento dell'azione dell'amministrazione finanziaria.

Spontaneo sorge l'interrogativo di come si possa affidare ad organi dell'Esecutivo che perseguono interessi di amministrazione attiva l'organizzazione di una funzione giudiziaria che deve esercitare il controllo di legalità sul perseguimento di quegli interessi. E, soprattutto, di quale cultura della giurisdizione anno mostrato di essere depositari tali organi?

Ancora recentemente, in occasione della redazione del testo della legge di stabilità 2014, in attuazione di quel programma di controllo della funzione giudiziaria tributaria e di riduzione delle garanzie del contribuente, cui il MEF, negli ultimi anni, ha informato la sua azione riformatrice, erano state introdotte due norme, la prima di abolizione dell'autonomia contabile del CPGT e la seconda di sostanziale soppressione della figura del Garante del contribuente, con l'attribuzione delle relative funzioni al presidente della Commissione tributaria regionale. Con la prima ogni determinazione di spesa per il funzionamento del CPGT veniva riservata al MEF, incluse quelle per attività direttamente destinate ai giudici tributari. Con la seconda si creava un'ibrida figura istituzionale, attribuendosi al medesimo organo funzioni tra loro incompatibili, di valutazione in sede amministrativa di situazioni oggetto di successivo esame giudiziario. Soltanto grazie alla tempestiva azione svolta dall'Associazione Magistrati Tributarî ed alla mobilitazione di opinione da essa suscitata, sono state evitate due ulteriori regressioni dei livelli di garanzia della giustizia tributaria e di tutela del contribuente. Tuttavia, la minaccia dell'abolizione dell'autonomia contabile del CPGT è tutt'ora incombente, tant'è che il DM di prossima emanazione, che disciplina le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale del MEF, attribuisce all'ufficio VII il compito di provvedere "all'amministrazione delle risorse finanziarie destinate...al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria".

In una fase, quale quella attuale, caratterizzata da un'evasione fiscale calcolata per difetto in 120 miliardi di euro, da un debito pubblico che ha sfiorato la cifra record di 2100 miliardi di euro, con una disoccupazione giovanile che tocca livelli del 44%, con una famiglia su quattro sulla soglia della povertà, con una recessione

che sta mettendo a dura prova il Paese anche nel corso di quest'anno, lo sforzo di chi ha la responsabilità di governo deve essere soprattutto quello di rafforzare e potenziare tutte le istituzioni di garanzia al fine di assicurare i cittadini sul rispetto delle regole da parte di tutti, senza di che lo stesso sistema democratico rischia di venire messo in discussione.

Tra le istituzioni di garanzia un ruolo preminente assumono quelle giudiziarie, volte a preservare la pace sociale.

In questo quadro, fondamentale è la funzione che svolgono le Commissioni tributarie, integranti la quarta giurisdizione del nostro sistema giudiziario (l'art. 59 della l. n. 59 del 2009 elenca espressamente accanto alla giurisdizione civile, amministrativa, contabile la giurisdizione tributaria) *ne cives ad arma ruant* per ragioni fiscali. Di fronte ad un'azione dell'amministrazione finanziaria di riscossione sempre più aggressiva ed alla crescente difficoltà dei contribuenti di adempiere i propri doveri fiscali, essenziale è il controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa e sulla individuazione della giusta imposizione da parte dell'organo giudiziario, che deve apparire, oltre che essere, indipendente dall'amministrazione finanziaria. Tale indipendenza ed una qualificata preparazione tecnico-professionale costituiscono le condizioni indispensabili di legittimazione del giudice tributario per l'esercizio della sua funzione.

Ebbene rispetto all'importanza assunta oggi da siffatta funzione, che tocca interessi vitali per il funzionamento dello Stato di chiara valenza costituzionale, non appare più adeguata l'attuale organizzazione giudiziaria tributaria, così come oggi disciplinata, vale a dire costituita da giudici *part-time*, sommariamente garantiti nello svolgimento della loro funzione, retribuiti soltanto simbolicamente, costretti a curare a proprie spese la formazione e l'aggiornamento professionale ed, a volte, a sostenere finanche quelle necessarie per la partecipazione alle udienze destinate alla trattazione di istanze cautelari.

Non si tratta di un *cahier de doléances*, ma soltanto della constatazione di una situazione di fatto che richiede risposte urgenti ad uno stato di profondo disagio e di disaffezione all'esercizio della funzione che, a volte, indebolisce anche la tensione morale nell'adempimento dei propri doveri.

La totale disattenzione dimostrata nel passato verso richieste anche ragionevoli, e senza spese, della magistratura tributaria da parte degli organi ministeriali (innanzi tutto, gabinetto del ministro ed ufficio legislativo) cui è stato dall'autorità politica affidata la gestione di ogni questione concernente la giustizia tributaria, ha inciso profondamente sul rapporto di fiducia e collaborazione che dovrebbe intercorrere tra giudici e amministrazione finanziaria.

È auspicabile che la disponibilità dimostrata dai suddetti organi in occasione della vicenda dello stralcio delle due norme sopra riportate, relative all'autonomia contabile del CPGT e del Garante del contribuente, possa rappresentare una inversione di tendenza nei rapporti con il MEF per i provvedimenti più urgenti da assumere, a cominciare da un adeguamento del trattamento economico dei giudici tributari che, in virtù dell'attuale sistema dei compensi, non richiede alcun intervento legislativo (essendo l'unica categoria di giudici per i quali il compenso non è fissato per legge, ma a discrezione con sue decreti ministeriali che attualmente prevedono un compenso fisso mensile di 311,00 euro e uno variabile di 26,00 euro a sentenza, entrambe le somme al lordo della ritenuta fiscale). Occorrerà poi procedere in tempi rapidi ad una razionalizzazione dell'organizzazione della giustizia tributaria, che tenga conto delle esigenze poste dall'esercizio di una funzione divenuta sempre più complessa ed impegnativa, difficilmente compatibile con un incarico di carattere onorario.

Alla copertura finanziaria può provvedersi con il contributo unificato, introdotto a seguito delle ripetute richieste avanzate dai giudici tributari per superare l'obiezione costantemente opposta all'accoglimento delle loro istanze, costituita dalla mancanza di risorse economiche da destinare alla giustizia tributaria. Il MEF, pur inizialmente recalcitrante, ha introdotto il contributo, ma non lo ha destinato allo scopo per cui era stato richiesto. La destinazione di esso alla giustizia tributaria, così come inizialmente immaginato, anche per far fronte alle esigenze di qualificazione e di incentivazione del personale amministrativo, spianerebbe la strada alla riforma invocata.

Nell'immediato appare però indispensabile dare una dimostrazione concreta del diverso atteggiamento con cui il MEF intende affrontare i problemi di un settore giudiziario divenuto di primaria importanza per la certezza delle entrate dello Stato e tale dimostrazione dovrebbe innanzi tutto concretarsi in una iniziativa legislativa, non comportante alcuna spesa a carico della finanza pubblica, diretta al mutamento di denominazione delle Commissioni in Tribunali tributari e Corti d'appello tributarie, che non rappresenta soltanto una mera questione nominalistica, ma rispecchierebbe la natura della funzione effettivamente esercitata, eliminando l'equivoco di una denominazione che evoca una origine ormai lontana, priva oggi di qualsiasi giustificazione se non quella di non esaltare la dignità che spetta ad organi costituenti la quarta giurisdizione dello Stato. In secondo luogo dovrebbe finalmente darsi attuazione alla previsione legislativa, risalente nella prima formulazione al D.L. n. 98 del 2011, che ha destinato le maggiori entrate derivanti dal contributo unifi-

cato nel processo tributario, al netto della quota utilizzata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 1 del 2012, al miglioramento del trattamento economico dei giudici tributari, in parte come premio a favore dei componenti delle Commissioni c.d. "virtuose" ed in parte come incremento del compenso variabile a favore dei componenti di tutte le Commissioni. Per tale spesa non v'è problema di copertura finanziaria, essendo già disponibile.

Ma il problema di fondo, che attiene alla natura stessa delle Commissioni tributarie, quali organi giurisdizionali, è quello di garantire la indipendenza delle Commissioni, la cui organizzazione amministrativa dipende dalla Direzione generale della giustizia tributaria, che costituisce un'articolazione del Dipartimento delle finanze. Se appare di non facile attuazione il passaggio di detti organi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pur giustificato dall'analogia della funzione esercitata rispetto a quella degli organi di giustizia amministrativa potrebbe, tuttavia, istituirsi, nell'immediato, un Ufficio per la gestione amministrativa del personale e delle risorse autonomo, sottoposto al potere di vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, diretto da un magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori o da un dirigente di prima fascia, estraneo all'amministrazione finanziaria.

Si tratta di interventi necessari ed urgenti, non essendo compatibile con il nostro ordinamento costituzionale l'esercizio di una giurisdizione che non si conformi al modello prescritto per tale funzione, in una materia, peraltro, che, in relazione alla natura degli interessi coinvolti, più di ogni altra può dirsi riguardante la generalità dei cittadini.

Il Presidente

# LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## BREVI OSSERVAZIONI SULL'ART. 10 DELLA LEGGE DELEGA

### Relazione del Presidente Dott. Ennio Attilio Sepe

Il 26 marzo 2013 è stato presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro recante la delega legislativa al Governo per razionalizzare e codificare l'attuazione e l'accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario.

In particolare, l'art. 4 contiene i principi per la "revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria", come si legge in rubrica. Si tratta di un'opera di restyling dell'attuale rito tributario, che peraltro ha dato ottimi risultati in termini sia di tutela del contribuente sia di rapida definizione delle liti fiscali. Tale intervento di riforma, oltre a rispondere all'esigenza di adeguamento del processo tributario alle nuove norme del processo civile, intende realizzare la piena parificazione delle parti in attuazione di quel principio di parità che costituisce requisito indispensabile del "giusto processo", ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Indubbiamente l'attuale rito, nato dalla legge delega del '91, in una linea di continuità rispetto ai principi che hanno ispirato il precedente rito del '72, risente, per taluni aspetti, di una impostazione di fondo che dà rilevanza alla natura pubblica di una delle parti, che, se giustifica una posizione di preminenza di tale parte nel procedimento amministrativo, certamente non consente deroghe alla condizione di parità nel procedimento giurisdizionale.

V'è da dire, tuttavia, che all'attenzione del Giudice delle leggi sono state portate, perché ritenute violatrici del principio di uguaglianza, sia la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione della parte ricorrente rispetto a quella resistente sia la diversa efficacia della sentenza di primo grado, avente carattere esecutivo solo a favore dell'amministrazione finanziaria, e sebbene la Corte costituzionale abbia ritenuto entrambe le questioni infondate (con ordinanza n. 144 del 2006, la prima, e ordinanza n. 316 del 2008, la seconda) è pur sempre stata rilevata una posizione asimmetrica delle due parti. Con particolare riferimento alla seconda questione, la legge delega, in base al principio di parità delle parti, afferma la immediata esecutorietà della decisione dei giudici tributari per ciascuna di esse.

Punto di partenza della riforma del processo è innanzi tutto l'attribuzione della denominazione di tribunali e corti d'appello tributarie agli organi della giurisdizione tributaria derivanti dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, con medesima distribuzione territoriale, nonché il riordino dell'assetto organizzativo dei giudici tributari secondo criteri di efficienza e professionalità.

Per la verità il disegno di legge delega, nell'illustrare le ragioni della riforma sembra lasciare aperto il problema della struttura organizzativa dei giudici tributari senza operare una scelta fra il mantenimento dell'attuale modello ovvero l'istituzione di una vera e propria magistratura tributaria interamente professionalizzata e a tempo pieno, tanto se di provenienza togata, quanto di provenienza laica, peraltro sempre reclutabile concorsualmente con modalità da definirsi. Tuttavia, nell'enunciare i principi della delega, ribadita la necessità di un'adeguata preparazione tecnico-professionale dei giudici tributari, con esclusione di ogni distinzione tra essi in riferimento alle rispettive provenienze, anche ai fini della copertura degli incarichi di presidenza e vicepresidenza, così confermando la composizione mista degli organi giudicanti, vieta la contemporanea appartenenza del giudice tributario ad altro ordine giurisdizionale (con implicito riconoscimento di un ordine giurisdizionale tributario), sicché tale divieto sembra invece presupporre l'istituzione di un giudice di carriera a tempo pieno.

È una soluzione, conforme alle prevalenti indicazioni provenienti dal dibattito sulla riforma della giustizia tributaria in corso nella sedi associative qualificate oltre che nel mondo accademico e delle professioni a ciò interessate, che si presenta come alternativa all'attribuzione delle controversie tributarie a sezioni specializzate del giudice ordinario, che sia nella riforma del '72 sia in quella del '92 era stata ripetutamente prospet-

tata. Tuttavia tale scelta era stata scartata per due ordini di motivi: il primo, perché il giudizio tributario richiede anche cognizioni tecniche che sono estranee alla preparazione giuridica del g. o.; il secondo, per evitare, con l'aggiunta del carico del contenzioso tributario, un ulteriore aggravamento dei tempi di durata dei processi avanti gli organi giudiziari ordinari. A conferma di tale ultima considerazione, è significativo richiamare quanto accade per le cause tributarie avanti la Corte di cassazione, che registrano tempi medi di definizione di 55,9 mesi. È questo un problema urgente da risolvere perché vanifica la conclusione in tempi celeri (mediamente due anni) dei due gradi di merito avanti le Commissioni tributarie. La soluzione potrebbe essere rappresentata, così come è avvenuto per la Sezione Lavoro, da una Sezione Tributaria prevista per legge, con un organico composto da un numero adeguato di giudici (intorno ai 50), al fine di evitare avvicendamenti molto rapidi e potenziare la funzione nomofilattica delle pronunce di legittimità.

Non è certo questa la sede per illustrare i vari principi fissati da tale disegno di legge delega, ma appare interessante, rispetto ad alcune questioni processuali tuttora dibattute, richiamare alcune indicazioni in esso contenute.

È prevista la discussione della causa sempre in pubblica udienza con la “eliminazione dei riti preliminari e dei relativi reclami”, escludendosi così il differimento dell'azionabilità dei diritti da parte del contribuente, invero giustificato solo da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, secondo il monito della Corte costituzionale.

Si presenta rafforzata ed ampliata l'operatività della conciliazione giudiziale, estesa anche in grado di appello (rimanendo peraltro salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio avanti la Corte di cassazione) non giustificandosi una limitazione del suo utilizzo soltanto nel procedimento di primo grado, in contrasto con la finalità di deflazione ad essa assegnata.

È stabilita l'“uniformizzazione e generalizzazione della tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, al fine della realizzazione del giusto processo e di una tutela giurisdizionale concreta ed effettiva, conformemente ai precetti costituzionali”. V'è da dire che, per giurisprudenza consolidata del Giudice delle leggi, la disponibilità della tutela cautelare, pur costituendo componente essenziale della tutela giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente rilevante solo fino al momento in cui intervenga, nel processo, una pronuncia di merito. Tuttavia l'estensione anche in grado di appello della sospensione dell'atto di appello costituisce un rafforzamento del diritto di difesa del contribuente da tempo auspicato. Dopo la sentenza n. 17 del 2010 della Corte costituzionale, anche la Corte di legittimità, con sentenza n. 2845 del 2012, ha già ritenuto applicabile al processo tributario la sospensione cautelare prevista dall'art. 373 c.p.c. e implicitamente, per la identità delle argomentazioni, quella prevista dall'art. 283 c.p.c.

Nel solco di quella concezione del processo tributario che, quale processo di natura documentale, considera centrale ed assolutamente prevalente la fase della discussione, non vi sono indicazioni specifiche per la fase istruttoria, tradizionalmente considerata residuale e di mera integrazione nello sviluppo processuale, attribuendosi alle acquisizioni istruttorie nel procedimento amministrativo valenza di istruttoria primaria e ritenendosi riservata al procedimento giudiziario un'istruttoria meramente secondaria. Il disegno di legge si limita soltanto ad affidare al destinatario della delega la specificazione dei poteri istruttori spettanti ai giudici tributari “in funzione dello speciale oggetto del processo” sottoposto alla loro cognizione, e la conferma della possibilità per tutte le parti di produrre nuovi documenti in appello.

La disciplina dell'attività istruttoria nel nuovo processo tributario riapre l'annosa questione dell'introduzione della prova testimoniale, ammessa tout court nel progetto di riforma presentato dal Sen. Pagliari. Tuttavia sembra opportuna una ulteriore riflessione, tenendo conto dello snaturamento del carattere documentale del processo e dell'allungamento dei tempi di definizione della lite, come l'esperienza del processo civile insegna. Tanto più che il problema dell'ammissione di tale prova è stato ridimensionato dalla facoltà riconosciuta al contribuente di produrre in giudizio dichiarazioni scritte a firma di terzi o verbalizzate in altri processi, sia pure con il valore probatorio di semplici indizi, da valutarsi dal giudice - non potendo da sole fondare la decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti, così come avviene per le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria nella fase accertatrice, in posizione assolutamente simmetrica (C. cost. n. 18/2000).

Con legge 11 marzo 2014, n. 23, è stata approvata la delega al Governo “recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, risultante dalla unificazione di vari disegni di legge, ma sostanzialmente di matrice ministeriale. L'art 10 detta i principi al legislatore delegato per la “revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali” (come si legge nella rubrica dell'articolo).

Una prima osservazione di fondo è che ancora una volta la riforma della giustizia tributaria, processo ed ordinamento giudiziario, sono considerati parte della riforma fiscale, senza considerare che si tratta di materia attinente all'esercizio di una giurisdizione, del tutto distinta ed autonoma rispetto alla riforma del diritto formale, i cui problemi andrebbero esaminati in una sede separata con un ampio dibattito che affrontasse le

questioni tuttora irrisolte e pur divenute urgenti, più volte richiamate, della organizzazione ordinamentale delle Commissioni tributarie e del rapporto di “dipendenza” di queste dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovendo assicurarsi l'indipendenza del giudice tributario non solo nel momento decisionale, ma anche nell'organizzazione dei servizi necessari per l'esercizio della giurisdizione. A fronte di tale esigenza permane ancora - come rilevato in precedenza - un assetto dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi delle Commissioni tributarie che fa capo al dicastero titolare degli interessi oggetto delle controversie fiscali, cui compete l'amministrazione del personale e la gestione delle risorse economiche relative agli uffici di segreteria.

Ebbene, la rubrica dell'art. 10, accomunando la revisione del contenzioso tributario alla revisione della riscossione degli enti locali, sembra porre sullo stesso piano l'attività giurisdizionale delle Commissioni e quella amministrativa di riscossione, quasi che si trattasse di distinte fasi finali di una comune prodromica attività accertativa, destinate alla percezione del tributo. E ciò in una concezione del processo tributario quale prosecuzione e completamento del procedimento amministrativo tributario,

L'altra osservazione che la lettura di detta rubrica suggerisce deriva dall'uso del tutto anacronistico ed ingiustificato del riferimento al processo tributario in termini di “contenzioso tributario”, quando da oltre quaranta anni, con la riforma del 1972, è stata conclamata dalla stessa Corte costituzionale la piena natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie (ma già Santi Romano, all'inizio del '900, le aveva qualificate organi di giurisdizione speciale).

Di grande rilievo deve essere considerato l'incipit dell'art. 10, apparso nella stesura finale licenziata dalla Camera dei deputati, che delega “ad introdurre...norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante”. Orbene, presidio e garanzia fondamentale di tale terzietà è proprio la indipendenza dell'organo giudicante da controlli o condizionamenti che possono provenire da soggetti esterni, non solo nella fase decisionale ma anche nell'organizzazione amministrativa della struttura giudiziaria. L'indipendenza è la condizione strumentale del giudice necessaria ad assicurare l'imparzialità del giudizio, senza la quale non è possibile identificare la stessa figura del giudice.

Le novità previste dall'art. 10 sono abbastanza contenute sul piano processuale, mentre appaiono più ampie sul piano ordinamentale.

Riguardo alle prime, notevole risalto viene dato al “rafforzamento e razionalizzazione” dell'istituto della conciliazione giudiziale, che è da presumere si voglia estendere anche oltre il giudizio di primo grado ed auspicabilmente, senza preclusioni, fino al passaggio in decisione della causa.

È posta l'esigenza di “uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare”, che evidentemente si vuole proponibile avverso l'atto impugnato anche in grado di appello, ferma restando la sospensibilità delle sentenze di primo e secondo grado, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, cui si è uniformata la S.C.

Viene estesa anche a favore delle parti private l'immediata esecutorietà delle sentenze delle Commissioni tributarie, affermandosi la parità, anche sotto tale profilo, di tutte le parti, in ossequio ai dettami del giusto processo.

In relazione alle novità ordinamentali, il rilievo che immediatamente emerge dall'esame del testo di legge è che le relative previsioni presentano principi assolutamente generici, in contrasto con l'esigenza che la legge-delega precisi i criteri che debbono informare la stesura della legge delegata.

Una prima direttiva riguarda la revisione della distribuzione territoriale dei componenti delle Commissioni tributarie. La disposizione è così generica che non si comprende se il nuovo assetto, lasciato all'assoluta discrezionalità del legislatore delegato, si riferisca ad una modifica degli organici delle Commissioni tributarie oppure ad una redistribuzione degli uffici. Il che probabilmente, nell'attuale clima di spending review, potrebbe tradursi nell'accorpamento di alcune Commissioni tributarie provinciali e nell'abolizione delle sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali. Con la conseguenza che molto più difficile e costoso sarebbe l'accesso alla giustizia da parte del contribuente, il cui diritto di difesa è viepiù garantito dalla possibilità di adire agevolmente il proprio giudice naturale.

Una seconda direttiva (abbastanza singolare nella sua formulazione) attiene alla “eventuale” istituzione del giudice monocratico per le controversie di modica entità e di non particolare complessità o rilevanza economico-sociale. Nessuna indicazione è data circa il limite di valore delle cause da attribuire alla composizione monocratica, lasciata anch'essa all'assoluta discrezionalità del legislatore delegato. È utile ricordare che il principio di collegialità dell'organo giudicante tributario trova la sua giustificazione nella peculiarità del relativo giudizio che per una piena cognizione richiede il possesso da parte del giudice di nozioni tecniche di natura non soltanto giuridiche. Senza contare poi che l'esperienza ha dimostrato che l'entità del valore non comporta necessariamente la semplicità della questione da risolvere e che la istituzione di un organo monocratico non aumenta la produttività dell'ufficio giudiziario.

Ugualmente priva di qualsiasi indicazione è la determinazione del valore della causa che consente la difesa personale della parte, anch'essa nella piena discrezionalità del legislatore delegato, pur dovendosi rilevare che il tecnicismo dell'attuale processo tributario, complicato dalla introduzione del preventivo procedimento di reclamo-mediazione, mal si concilia con la possibilità di una difesa personale, che rischierebbe di provocare pregiudizi irreparabili alla posizione difensiva del contribuente.

È stata ribadita l'assoluta discrezionalità della determinazione del trattamento economico che continua ad essere affidata al MEF senza alcuna indicazione legislativa. I giudici tributari rimangono ancora l'unica categoria di giudici onorari per i quali il compenso non è previsto da una norma primaria, ma determinato discrezionalmente dallo stesso soggetto che è titolare sostanziale degli stessi interessi oggetto delle controversie tributarie e che, quindi, fa dipendere le decisioni al riguardo dal livello di gradimento dell'attività delle Commissioni tributarie.

Anche la prevista temporaneità degli incarichi direttivi è rimasta priva della precisazione del termine di durata, prevedendosi soltanto la rinnovabilità dell'incarico, così come senza alcuna precisazione di forme e modalità procedurali è disposta la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni in capo al Consiglio medesimo.

Da ultimo è previsto il massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni, prescrizione, questa, che ha già trovato parziale attuazione.

Da valutare senz'altro con favore è la previsione del rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni tributarie al fine di assicurare l'adeguata preparazione specialistica, sempre che tale rafforzamento si attui con corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati, sia pure in collaborazione con il MEF, ma sotto la direzione ed il controllo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che deve provvedere alla organizzazione dei programmi.

La legge-delega non contiene, invece, alcun riferimento sia al mutamento di denominazione degli organi giudicanti sia ad un diverso inquadramento ordinamentale dei componenti delle Commissioni tributarie.



# INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## Art. 1

1. *La denominazione degli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, muta da commissioni tributarie provinciali in Tribunali tributari e da commissioni tributarie regionali in Corti di appello tributarie.*
2. *Nelle provincie di Trento e Bolzano la denominazione di Tribunali tributari e Corti di appello tributarie sostituisce rispettivamente quella di commissioni tributarie di primo grado e di commissioni tributarie di secondo grado.*
3. *Ogni riferimento, in qualsiasi testo normativo, a commissioni tributarie è sostituito dal corrispondente riferimento a Tribunali tributari e Corti di appello tributarie.*

## RELAZIONE

Il mutamento di denominazione delle commissioni in Tribunali tributari e Corti di appello tributarie non rappresenta soltanto una mera questione nominalistica, ma risponde all'esigenza di rispecchiare la natura della funzione effettivamente esercitata, eliminando l'equivoco di una denominazione che evoca una origine ormai lontana, priva oggi di qualsiasi giustificazione, e non consente al cittadino di avere con immediatezza la consapevolezza di adire un organo di giustizia e non un organo dell'amministrazione finanziaria.

## Art. 2

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 11, dopo il comma 5, è aggiunto un comma successivo, che così dispone: *"6. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n.12."*
- b) all'art. 15, comma 1, previa abrogazione della modifica apportata all'art. 39, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è ripristinata la precedente disposizione *"Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza su gli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti."*
- c) all'art. 24, comma 1, la lettera m-bis) è così sostituita: *"dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione distaccata per la durata massima di un anno. Nello stesso ambito regionale provvede il presidente della commissione tributaria regionale"*;

## RELAZIONE

La modifica di cui lettera a) ripristina una facoltà già prevista dall'art 11 del dlgs. n. 545 del 1992 prima della sostituzione operata con l'art. 3-bis, comma 2, D.L.30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L.2 dicembre 2005, n. 248. Essa risponde alla esigenza di consentire, ad iniziativa del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, una copertura più sollecita degli uffici, specie di quelli direttivi, per evitare che i tempi della procedura di nomina determinino l'aggravamento di situazioni di disfunzione prodotte dalla copertura dell'organico.

La modifica di cui alla lettera b) è suggerita dalla necessità di restituire ai presidenti di commissione, così come è previsto per qualsiasi capo di ufficio giudiziario, la vigilanza sugli uffici di segreteria, al fine di assicu-

ranne il corretto funzionamento nell'espletamento dei compiti di supporto e collaborazione con la funzione giudiziaria. Anche ai presidenti di commissione regionale, così come accade per tutti gli altri uffici giudiziari nel rapporto tra uffici sovraordinati e sottordinati, va attribuita la vigilanza sulle commissioni provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti

La modifica di cui alla lettera c) consente di provvedere con tempestività alla scopertura di posti vacanti in altre regioni, nei casi di urgenza, essendo noto che le procedure concorsuali hanno tempi di durata di molti mesi, a volte incompatibili con le esigenze di servizio degli uffici, mentre, allorché si tratti di applicazioni nello stesso ambito regionale, il presidente della commissione regionale è in grado di provvedere con maggiore prontezza ed efficacia rispetto ai tempi di intervento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

# INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## Art. 1

1. La denominazione degli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, muta da commissioni tributarie provinciali in Tribunali tributari e da commissioni tributarie regionali in Corti di appello tributarie.
2. Nelle provincie di Trento e Bolzano la denominazione di Tribunali tributari e Corti di appello tributarie sostituisce rispettivamente quella di commissioni tributarie di primo grado e di commissioni tributarie di secondo grado.
3. Ogni riferimento, in qualsiasi testo normativo, a commissioni tributarie è sostituito dal corrispondente riferimento a Tribunali tributari e Corti di appello tributarie.

## RELAZIONE

Il mutamento di denominazione delle commissioni in Tribunali tributari e Corti di appello tributarie risponde esclusivamente all'**esigenza di rispecchiare la natura della funzione effettivamente esercitata**, eliminando l'equivoco di una denominazione che evoca una origine ormai lontana, priva oggi di qualsiasi giustificazione, e non consente al cittadino di avere con immediatezza la consapevolezza di adire un organo di giustizia e non un organo dell'amministrazione finanziaria.

## Art. 2

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 11, dopo il comma 5, è aggiunto un comma successivo, che così dispone:  
"6. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.";
- b) all'art. 13, dopo il comma 2, è aggiunti i seguenti commi:  
"2-bis. Per ogni istanza cautelare decisa viene determinato un compenso aggiuntivo con le forme e secondo i criteri indicati nel comma precedente per un importo pari a quello previsto per ogni ricorso definito, oltre le spese per i non residenti in misura uguale.";  
l'attuale 3-bis è così modificato: "3-bis. I compensi di cui ai commi 1,2,2-bis e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".
- c) all'art. 15, comma 1, previa abrogazione della modifica apportata all'art. 39, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è ripristinata la precedente disposizione:  
"Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza su gli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti."
- d) all'art. 24, comma 1, la lettera m-bis) è così sostituita:  
"dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione distaccata per la durata massima di un anno. Nello stesso ambito regionale provvede il presidente della commissione tributaria regionale";

## RELAZIONE

La modifica di cui lettera a) ripristina una facoltà già prevista dall'art. 11 del dlgs. n. 545 del 1992 prima della sostituzione operata con l'art. 3-bis, comma 2, D.L.30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L.2

dicembre 2005, n. 248. Essa risponde alla esigenza di consentire, ad iniziativa del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, una **copertura più sollecita degli uffici**, specie di quelli direttivi, per evitare che i tempi della procedura di nomina determinino l'aggravamento di situazioni di disfunzione prodotte dalla scopertura dell'organico.

La modifica di cui alla lettera b) è giustificata dalla esigenza di riconoscere un **compenso anche per la definizione della fase cautelare**, considerata la frequenza con la quale sono proposte le istanze cautelari e l'impegno di studio che esse richiedono.

La percentuale delle istanze cautelari che hanno accompagnato i ricorsi proposti ha registrato un'oscillazione percentuale dal 30 al 60 per cento. Con l'avvento degli accertamenti esecutivi, con decorrenza da 1° luglio 2011, **per ogni ricorso è presentata un'istanza cautelare**.

Essendo necessario destinare udienze esclusivamente alle decisioni cautelari, è inaccettabile che si tengano **udienze senza la previsione di alcun compenso** e, per i non residenti nella sede della Commissione, che le spese di trasferimento siano da essi sostenute in proprio per intervenire alle sedute.

Per la copertura finanziaria si può attingere al contributo unificato di cui sopra, che dovrebbe essere destinato, in via prioritaria, alle esigenze di funzionalità della giustizia tributaria.

La modifica di cui alla lettera c) è suggerita dalla necessità di **restituire ai presidenti di commissione**, così come è previsto per qualsiasi capo di ufficio giudiziario, **la vigilanza sugli uffici di segreteria**, al fine di assicurarne il corretto funzionamento nell'espletamento dei compiti di supporto e collaborazione con la funzione giudiziaria. Anche ai presidenti di commissione regionale, così come accade per tutti gli altri uffici giudiziari nel rapporto tra uffici sovraordinati e sottordinati, va attribuita la vigilanza sulle commissioni provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

La modifica di cui alla lettera d) consente di **provvedere con tempestività alla scopertura di posti vacanti in altre regioni**, nei casi di urgenza, essendo noto che le procedure concorsuali hanno tempi di durata di molti mesi, a volte incompatibili con le esigenze di servizio degli uffici, mentre, allorché si tratti di applicazioni nello stesso ambito regionale, il presidente della commissione regionale è in grado di provvedere con maggiore prontezza ed efficacia rispetto ai tempi di intervento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.



Associazione Magistrati Tributarî  
della Regione Calabria

# LE GIORNATE TRIBUTARIE DELLO STRETTO NELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

5 - 6 DICEMBRE 2014  
REGGIO CALABRIA

Università Mediterranea  
Aula Magna "QUISTELLI"

## IL CONVEGNO 5 - 6 DICEMBRE 2014

Ore 9.30

### Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00

### Introduzione e presentazione

**Avv. Paolo Marcià**

Presidente Regionale A.M.T. Calabria  
Vice Pres. Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

### Indirizzi di saluto

**Dott. Carlo Macri**

Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

**Dott. Sergio Calò**

Vice Presidente Commissione Tributaria di Cosenza

**Dott. Antonio Sammarò**

Presidente Commissione Tributaria Vibo Valentia

**Prof. Pasquale Catanoso**

Rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

**Avv. Alberto Panuccio**

Presidente Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

**Dott. Bernardo Femia**

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Reggio Calabria

**Dott. Demetrio Amaddeo**

Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria

**Ing. Andrea Cuzzocrea**

Presidente Confindustria Reggio Calabria

**Dott. Lucio Dattola**

Presidente Camera Commercio di Reggio Calabria

**S.E. Francesco Oliva**

Vescovo di Locri - Gerace

**S.E. Giuseppe Fiorini Morosini**

Arcivescovo Metropolita di Reggio - Bova

**Dott.ssa Maria Carmela Lanzetta**

Ministro della Repubblica per gli Affari Regionali

## PRIMA SESSIONE - 5 DICEMBRE ORE 11.00 - 13.00

### Presiedono

**Avv. Paolo Speziale**

Presidente Associazione Provinciale Magistrati Tributarî di Reggio Calabria

Vice Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

**Dott. Vincenzo Macri**

Procuratore Generale di Ancona - Presidente di Sezione della Commissione Tributaria  
Provinciale di Reggio Calabria

### Relazioni

Ore 11.00

IL SISTEMA TRIBUTARIO E LA SUA EVOLUZIONE IN RIFERIMENTO  
ALLA NUOVA LEGGE DELEGA 11 MARZO 2014 N. 23

**Dott. Ennio Attilio Sepe**

Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione  
Presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî A.M.T.

Ore 11.45

IL SEQUESTRO PER EQUIVALENTE NEI SUOI ASPETTI GIURIDICI IN  
RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI E SUCCESSIVA CONFISCA

**Dott. Alberto Cianfarini**

Magistrato presso la Procura della Corte d'Appello di Reggio Calabria  
Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Ore 12.30

STATO GIURIDICO DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN ITALIA E IN EUROPA  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA CHE HA  
RIMANDATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE L'ESAME DELLA  
POSIZIONE GIURIDICA DEL GIUDICE TRIBUTARIO

**Avv. Daniela Gobbi**

Segretario Generale dell'Associazione Magistrati Tributarî  
Presidente Associazione Giusto Processo Tributario

Ore 13.30 Lunch buffet

## SECONDA SESSIONE - 5 DICEMBRE ORE 15.00 - 19.00

### Presiedono

**Dott. Antonio Gaetani**

Vice Segretario Generale Associazione Magistrati Tributarî

Vice Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza

**Dott. Santi Consolo**

Procuratore generale di Caltanissetta  
Componente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

### Relazioni

Ore 15.00

LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRA DEFINIZIONE  
DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E TUTELA  
DEL DIRITTO ALLA DIFESA

**Dott. Fiorenzo Siriani**

Direttore della Direzione Giustizia Tributaria del M.E.F.

Ore 15.40

GLI ABUSI DEL DIRITTO NELLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA  
LEGGE DELEGA 11 MARZO 2014 N. 23

**Prof. Avv. Thomas Tassani**

Professore Ordinario di Diritto Tributario Università degli Studi di Urbino

Ore 16.20

ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUTARIA E GIUDIZIO DI  
OTTEMPERANZA

**Dott. Raffaele Ceniccola**

Avvocato Generale della Corte Suprema di Cassazione  
Presidente della Commissione Formazione dell'A.M.T.

Ore 17.00

LA TUTELA CAUTELARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO E RICORSO PER  
CASSAZIONE

**Dott. Michele Ancona**

Consigliere della Corte di Appello di Bari  
Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ore 17.40

"RILEVANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO DELLE PROVE  
ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE"

**Avv. Giuliana Passero**

Componente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ore 18.20

LE RICADUTE SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA LEGGE  
DELEGA N.23 DELL'11.03.2014

**Dott. Andrea C. Bordini**

Coordinatore Nazionale UILPA-MEF

**Dott. Francesco Toscano**

Vice Segretario Generale SALFI

Ore 19.00 - Chiusura della sessione

Ore 20.30 - Cena conviviale

## TERZA SESSIONE - SABATO 6 DICEMBRE ORE 10.00 - 13.00

### Presiedono

**Dott. Giuseppe Di Martino**

Componente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**Avv. Lucia Picone**

Componente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

### Relazioni

Ore 10.00

IL VALORE DELLE PRESUNZIONI NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

**Dott. Ennio Attilio Sepe**

Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione  
Presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî

Ore 10.40

LE MISURE CAUTELARI NELLA LEGGE DELEGA E  
PROSPETTIVE DI RIFORMA

**Dott. Domenico Chindemi**

Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione  
Presidente Commissione Regionale della Lombardia

Ore 11.20

Coffee break

Ore 12.00

ELUSIONE FISCALE IN BASE AI PRINCIPI NAZIONALI E COMUNITARI -  
ASPETTI PRATICO-GIURIDICI

**Dott. Alberto Cisterna**

Magistrato presso il Tribunale di Trapani  
Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Ore 12.30

STRUMENTI CAUTELARI - LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE  
NELL'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

**Avv. Salvatore Rijli**

Libera professionista - Docente presso la scuola di specializzazione forense dell'Università  
Mediterranea di Reggio Calabria

Ore 13.00

Conclusioni e saluti

**Avv. Paolo Speziale**

Presidente Associazione Provinciale Magistrati Tributarî di Reggio Calabria  
Vice Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Ore 13.00

Conclusioni e saluti

**Avv. Paolo Speziale**

Presidente Associazione Provinciale Magistrati Tributarî di Reggio Calabria  
Vice Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Ore 13.00

Conclusioni e saluti

**Avv. Paolo Speziale**

Presidente Associazione Provinciale Magistrati Tributarî di Reggio Calabria  
Vice Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Ore 13.00

Il convegno sarà accreditato presso gli Ordini Professionali degli Avvocati  
e dei Commercialisti con il riconoscimento di 4 punti di credito a sessione.

Per i Magistrati Tributarî la partecipazione sarà valutata dal CPGT come  
referenza ai fini della formazione professionale.

Per gli studenti del corso di laurea di Giurisprudenza ed Economia saranno  
riconosciuti crediti formativi.

Con il patrocinio



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria



Associazione Magistrati Tributarî Reggio Calabria



ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI LOCRI



ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI REGGIO CALABRIA



ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI PALMI



ODCEC  
LOCRI



ODCEC  
REGGIO CALABRIA



ODCEC  
PALMI



Università degli Studi  
Mediterranea  
di Reggio Calabria



CONFINDUSTRIA  
Reggio Calabria

Segreteria del Convegno

Tel. 0964 381758 - 320 6139919 - 392 1428502 - E-mail: cotris.rc@gmail.com



SE NON LO HAI FATTO ANCORA,  
QUANDO CHIEDI COSA HA FATTO  
L'ASSOCIAZIONE PER TE,  
INTERROGATI PRIMA SU COSA  
HAI FATTO PER L'ASSOCIAZIONE  
I MOLTI PROBLEMI LI POSSIAMO RISOLVERE INSIEME



CONTIAMO SU DI TE  
**ISCRIVITI**

PER LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE RIVOLGERSI:

- alla sede nazionale Roma via Labicana, 123 - 00184 Roma - Tel 06 47825764 - 06 48776250
- alle sezioni regionali e/o sezioni provinciali

la quota di € 60,00 comprende:

- l'iscrizione all'A.M.T. (il rilascio del contrassegno per l'auto ed il tesserino di riconoscimento costa € 20 in più)
- i numeri del "Notiziario", della rivista "Magistratura Tributaria unitamente ai Quaderni di giurisprudenza" (€ 15)
- l'uso del sito internet dell'Associazione
- facilitazioni da banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, assistenza medica, compagnie aeree, Case editrici ed altri settori con i quali sono in corso accordi.